
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., mancanza della concisa esposizione delle ragioni della decisione, successiva motivazione: da quando decorre termine lungo per l'impugnazione?

In caso di sentenza pronunciata ai sensi dell'[art. 281 sexies c.p.c.](#), va condivisa la conclusione secondo cui la mancanza della concisa esposizione delle ragioni della decisione non fa venir meno il valore di sentenza dell'atto che il giudice ebbe a compiere, ma integra un vizio da far valere con l'impugnazione e che non impedisce - in difetto - il passaggio in giudicato, non potendo una sentenza espressamente emessa secondo il modello di cui all'[art. 281 sexies c.p.c.](#) convertirsi in una sentenza di tipo ordinario per il solo fatto che, difettando la motivazione, risulti difforme dal modello legale: la sentenza, benché viziata, conserva dunque la sua natura di atto decisionale, in cui la volontà del giudice si è espressa e consumata con la lettura del dispositivo e la sottoscrizione del verbale, attività che integrano la pubblicazione della sentenza e comportano l'esonero del Cancelliere dall'obbligo di procedere al deposito ex [art. 133 c.p.c.](#) e, altresì, l'irrelevanza della motivazione successiva, in quanto estranea alla struttura dell'atto processuale ormai compiuto e proveniente da soggetto che ha esaurito il proprio potere decisorio. Pertanto, il termine lungo per l'impugnazione non può che decorrere dalla sottoscrizione del verbale d'udienza, restando invece del tutto irrilevante la successiva (irrituale) pubblicazione della motivazione.

...omissis...

La Corte di Appello ha affermato che la pronuncia della sentenza, avvenuta il 22.3.2006 mediante lettura del dispositivo, ha integrato un atto, di natura volitiva e decisoria, che non può che essere inquadrato entro lo schema della sentenza prevista dall'art. 281 sexies c.p.c., da intendersi pubblicata con la sottoscrizione, da parte del giudice, del relativo verbale; ciò premesso, ha escluso che la mancanza della motivazione, pur comportando un vizio dell'atto, ne facesse venir meno il valore di sentenza, e ha precisato che la successiva sentenza depositata il 3.8.2006 doveva ritenersi inesistente, "essendo stata emessa da organo non più titolare, in relazione a quella controversia, della potestas iudicandi".

Su queste premesse, la Corte ha ritenuto che il termine lungo per l'impugnazione fosse decorso dal 22.3.2006 e che risultasse pertanto tardivo l'appello proposto con atto notificato nel mese di settembre 2007.

Con l'unico motivo (che deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 281 sexies, 327 e 133 c.p.c. e dell'art. 1367 c.c.), le ricorrenti censurano la sentenza per aver ritenuto che la pronuncia emessa all'udienza del 22.3.2006 determinasse la decorrenza del termine lungo per l'impugnazione; affermano, infatti, che "non si tratta di stabilire la natura dell'atto compiuto dal Giudice all'udienza di discussione orale della causa ma, piuttosto, se quell'atto fosse idoneo a far ritenere pubblicata la sentenza -a mente dell'art. 281 sexies c.p.c., comma 2 -, viziata o non viziata che fosse".

Sostengono, al riguardo, che affinché si determini - con la sottoscrizione del verbale da parte del giudice - l'effetto della pubblicazione della sentenza, occorre che sia stata data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, dovendosi invece ritenere che, in mancanza della motivazione, non si determini l'effetto di esonero del cancelliere dall'obbligo di pubblicazione (previsto dall'art. 133 c.p.c.), con la conseguenza che non può sostenersi che il termine per l'impugnazione possa decorrere prima di tale pubblicazione.

Il motivo è infondato.

Premesso che è pacifico che la sentenza di primo grado venne pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., va condivisa la conclusione della Corte territoriale secondo cui la mancanza della concisa esposizione delle ragioni della decisione non "fa venir meno il valore di sentenza dell'atto che il giudice ebbe a compiere", ma integra un vizio da far valere con l'impugnazione e che non impedisce - in difetto - il passaggio in giudicato.

Non può sostenersi, infatti, che una sentenza espressamente emessa secondo il modello di cui all'art. 281 sexies c.p.c. possa convertirsi in una sentenza di tipo ordinario per il solo fatto che - difettando la motivazione - risulti difforme dal modello legale: la sentenza, benchè viziata, conserva dunque la sua natura di atto decisionale, in cui la volontà del giudice si è espressa e consumata con la lettura del dispositivo e la sottoscrizione del verbale, attività che integrano la pubblicazione della sentenza e comportano l'esonero del Cancelliere dall'obbligo di procedere al deposito ex art. 133 c.p.c. e, altresì, l'irrelevanza della motivazione successiva, in quanto estranea alla struttura dell'atto processuale ormai compiuto e proveniente da soggetto che ha esaurito il proprio potere decisorio (cfr. Cass. n. 6394/2015).

Tanto considerato, deve ritenersi che il termine lungo per l'impugnazione non possa che decorrere dalla sottoscrizione del verbale d'udienza, che il legislatore ha espressamente equiparato alla pubblicazione della sentenza (cfr. Cass. n.

17311/2015), restando invece del tutto irrilevante - anche ai fini della tempestività dell'impugnazione - la successiva (irrituale) pubblicazione della motivazione.

La novità del profilo esaminato (attinente alla decorrenza del termine di impugnazione nella specifica ipotesi in cui alla sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. pubblicata col solo dispositivo faccia seguito il deposito della motivazione) giustifica la compensazione delle spese di lite.

Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.